



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 04/03/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2010, n. 178

Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l'approvvigionamento idrico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Visto il Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana, in particolare l'art. 118;

vista la legge regionale della Puglia 19 dicembre 2008, n. 36 recante "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali" con la quale la Regione Puglia, in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, garantisce agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi;

visto in particolare il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 36/2008, ai sensi del quale la Regione predispone periodicamente appositi piani di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti agli enti locali per l'esercizio delle funzioni, nel limite finanziario di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10, che sottopone alle valutazioni e all'approvazione, mediante protocollo di intesa, della Cabina di regia per il decentramento di cui all'art. 8 della stessa legge;

visto inoltre quanto disposto dal medesimo art. 8 della L.R. n. 36/2008 in ordine alle funzioni ed agli strumenti assegnati alla Cabina di regia per il decentramento, con particolare riferimento:

- al comma 3 ove si conferisce alla stessa il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione;
- al comma 4, lett. c) ove si disciplina, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi, l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
- al comma 5 ove si sancisce che le intese previste dal comma 5 dell'art. 7 si perfezionano con l'assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali;

visti inoltre gli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 della L.R. n. 36/2008 disciplinanti il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative all'espletamento delle funzioni da conferire agli enti locali;

dato atto che in data 30 gennaio 2009 la Cabina di regia per il decentramento si è ufficialmente insediata e che tale organo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, alla presenza dall'Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e delle rappresentanze regionali dell'A.N.C.I.,

dell'U.P.I. e dell'UNCCEM, ha espresso l'auspicio di pervenire al più presto al varo di un primo piano di conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali;

dato altresì atto che nella riunione del 17 febbraio 2009 è stata siglata l'intesa fra Regione Puglia, ANCI ed UPI relativa al primo programma di conferimento, avente ad oggetto, tra le altre, le competenze già esercitate dagli uffici provinciali dell'ex Genio Civile in materia di:

- a) edilizia sismica;
- b) approvvigionamento idrico;

visto l'ulteriore protocollo di intesa siglato dai componenti della Cabina di Regia in data 28 aprile 2009 con il quale si stabilisce il metodo generale di individuazione delle risorse da trasferire e di attribuzione delle stesse agli enti locali destinatari delle funzioni;

vista l'istruttoria svolta dalle strutture regionali interessate nonché dai tavoli tecnici all'uopo costituiti dalla Regione Puglia;

preso atto che nella riunione della Cabina di regia del 15.1.2010 si è conclusivamente concordato sui termini e le modalità di assegnazione funzionale delle attività, nonché sulla esatta individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni;

dato altresì atto che la proposta organica proveniente dalla Cabina di Regia e trasfusa nel presente decreto è stata comunicata alle OO.SS.;

tanto visto e premesso, il Presidente della Giunta regionale pugliese

DECRETA

Art. 1

Conferimento

I compiti e le funzioni amministrative in materia di approvvigionamento idrico, come specificamente individuati dal presente decreto, sono conferiti alle Province ed ai Comuni della Regione Puglia secondo le seguenti disposizioni.

Art. 2

Compiti e funzioni delle Province

Le Province svolgono i compiti e le funzioni di cui alla L.R. 30 novembre 2000, n. 17, art. 25 e, in particolare:

- comma 1, lett a): rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti di cui al T.U. approvato con R.D. 1775/1933 e alla L. R. n. 18/99, nonché disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi ad uso domestico ai sensi della richiamata L.R. n. 18/99 e s.m. e i.;
- comma 1 lett. b): rilascio delle concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al T.U. approvato con R. D. 1775/1933;
- comma 1 lett. c): formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche; sarà oggetto di trasferimento l'archivio informatico formatosi a seguito delle attività di svolte dalla Regione nell'ambito del progetto SACoD - Progetto PON ATAS 2000/2006 - Risorse Idriche;
- comma 1, lett. d): svolgimento del servizio di piena;
- comma 1 lett e): compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R. D. 1775/1933;
- comma 1 lett. 1): rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua,

all'uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 3

Compiti e funzioni dei Comuni

I Comuni svolgono i compiti e le funzioni individuati all'art. 26 della L.R. n. 17 del 30 novembre 2000 e, in particolare:

lett a): adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;

lett b): esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e pulitura dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua (acque pubbliche).

Art. 4

Personale

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 è assegnato il contingente di personale definito in sede di Cabina di Regia, ripartito per Province destinatarie e categorie di appartenenza, di cui all'allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Il personale nominativamente individuato sarà trasferito presso le Province destinatarie all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 11 della L.R. n. 36/08.

Al detto personale spettano gli incentivi di cui all'art. 12 della citata L.R. n. 36/08, negli importi e con le modalità ivi indicati.

Per il personale regionale trasferito per effetto del presente decreto, trova applicazione il disposto dell'art. 48 della l.r. 30 aprile 2009 n. 10.

Art. 5

Oneri istruttori

Le Province, per l'esercizio delle funzioni conferite, sono autorizzate a introitare direttamente nei propri bilanci, dalla data di decorrenza dell'effettivo conferimento, gli oneri istruttori previsti e disciplinati dalla L.R. 5 maggio 1999 n. 18.

Art. 6

Decorrenza

L'esercizio delle funzioni conferite avrà decorrenza dal 1° luglio 2010 e, comunque, contestualmente alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

Da tale data le Province e i Comuni assicureranno l'ordinario svolgimento delle funzioni rispettivamente conferite ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 garantendo, previa tempestiva azione di informazione a tutti gli utenti, l'adeguata organizzazione del servizio.

La Regione Puglia rimane titolare, fino alla definizione della relativa procedura, dei procedimenti incardinati presso i propri uffici fino al 30 giugno 2010.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'articolo 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

Bari, lì 23 febbraio 2010

Vendola